

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1880-B

“Disposizioni in materia di
spese di giustizia, danno
erariale, prescrizione e
durata del processo”

maggio 2011
n. 291



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1880-B

“Disposizioni in materia di
spese di giustizia, danno
erariale, prescrizione e
durata del processo”

maggio 2011

n. 291

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: M. Mercuri

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Norma di interpretazione autentica)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 3 <i>(Modifica all'articolo 161 del codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 4 <i>(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 5 <i>(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 6 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	29
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1880-B	31

Premessa

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato in data 20 gennaio 2010¹ e modificato dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2011 (A.C. 3137), reca misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi e consta di sei articoli. Rispetto al testo trasmesso dal Senato, quello varato dalla Camera dei deputati ha eliminato la previsione di estinzione del processo a seguito dell'inutile decorso dei "termini di fase" stabiliti per ciascun grado del giudizio - previsione contenuta nell'articolo 5 del testo approvato dal Senato in prima lettura - ed è intervenuto in materia di prescrizione del reato. Durante l'esame presso la Camera, sono stati inoltre soppressi gli articoli 1, 4, 7, 8 e 9 del testo approvato dal Senato in prima lettura.

L'articolo 1 del testo approvato dal Senato novellava la legge n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) in materia di procedure di equo indennizzo nel caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

L'articolo 4 interveniva in materia di ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile.

L'articolo 7 prevedeva un meccanismo di monitoraggio per valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione della nuova legge.

L'articolo 8 prevedeva l'applicabilità anche ai procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato del meccanismo di estinzione del processo per decorso dei termini contemplato dal testo dell'articolo 5 approvato dal Senato.

L'articolo 9, nell'ambito delle disposizioni transitorie, prevedeva un meccanismo di estinzione per decorso dei termini dei processi in corso in primo grado relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, diversi da quelli rientranti nelle esclusioni previste dalla legge n. 241 del 2006 di concessione dell'indulto.

¹ Sul testo originariamente presentato al Senato (A.S. 1880, dei senatori Gasparri e altri) si può vedere il *dossier* del Servizio studi n. 178; sul testo approvato in sede referente (A.S. 1880-A), il *dossier* n. 183.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

L'articolo 1 del disegno di legge in commento (ex art. 2 del testo approvato dal Senato) novella gli articoli 10 e 13 del Testo unico spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. La formulazione dell'articolo non risulta modificata rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato. L'intervento:

- sopprime l'esenzione dal contributo unificato per i processi per equa riparazione previsti dalla legge Pinto;
- assoggetta gli stessi processi al pagamento di un contributo unificato di 77 euro.

Tale disposizione si applica soltanto ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame. Il riferimento ai "procedimenti iscritti" è presumibilmente da intendersi effettuato al deposito del ricorso nella cancelleria della corte di appello ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 89 del 2001.

Articolo 2

(Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 2 (ex art. 3 del testo approvato dal Senato) reca una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale introdotta dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009². La disposizione - la cui formulazione non risulta modificata rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato - è volta ad escludere dall'applicazione della predetta norma transitoria esclusivamente i casi in cui sia stata pronunciata sentenza "di merito" anche non definitiva.

Si rammenta in proposito che il citato comma 30-ter reca alcune modifiche alla disciplina del processo contabile in relazione al danno erariale.

I commi da 30 a 31 dell'articolo 17 del D.L. 78/2009 introducono diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti, tra cui alcune relative al giudizio per danno erariale. Queste disposizioni sono state parzialmente modificate dal decreto-legge 103/2009³, emanato contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 78.

In particolare, i primi tre periodi del comma 30-ter del citato articolo 17 dispongono quanto segue:

- le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno;
- le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine⁴ nei soli casi e modi previsti dall'art. 7 L. 97/2001, ossia solo in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del dipendente pubblico per delitti contro la pubblica amministrazione⁵;

² D.L. 1 luglio 2009 n. 78 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102.), *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*.

³ D.L. 3 agosto 2009, n. 103 (conv. L. 3 ottobre 2009, n. 141), *Disposizioni correttive del D.L. anticrisi n. 78 del 2009*.

⁴ Relativamente alla fattispecie del danno all'immagine, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, del 25 giugno 1997, n. 5668 secondo la quale spetta alla Corte dei conti la cognizione non solo del danno erariale ma anche del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

⁵ L'art. 7 della L. n. 97 del 2001 prevede che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

- in pendenza del procedimento penale vengono sospesi i termini di prescrizione dell'azione per danno all'immagine (termini fissati in 5 anni ai sensi dall'art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994⁶).

Il quarto periodo del comma 30-ter, oggetto della disposizione in esame, prevede che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni sopra sintetizzate, è nullo e che tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni. Sono fatti salvi i casi per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2009 (ossia al 5 agosto 2009).

L'articolo in esame chiarisce che devono intendersi escluse dalla norma transitoria esclusivamente le sentenze di merito; solamente per queste possono essere considerati validi gli atti formati in modo difforme alla nuova disciplina.

In materia rileva il codice di procedura civile, applicabile ai giudizi della corte dei conti in virtù dell'articolo 26 del regio decreto n. 1038 del 1933⁷. In particolare, l'articolo 279 c.p.c. distingue tra sentenze di merito e le sentenze che decidono questioni di giurisdizione, di competenza, oppure questioni pregiudiziali attinenti il processo, od ancora impartiscono provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

⁶ In particolare, l'art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

⁷ R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, *Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.*

Articolo 3

(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

L'articolo 3, inserito durante l'esame presso la Commissione giustizia della Camera a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo del relatore, novella (**al comma 1**) il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale che disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione del reato.

Nell'ordinamento vigente, gli atti giuridici in presenza dei quali la prescrizione si interrompe sono indicati dall'articolo 160, primo e secondo comma, c.p. (sentenza di condanna, decreto di condanna, ordinanza che applica le misure cautelari personali, ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, interrogatorio reso davanti al p.m. o al giudice, invito a presentarsi al p.m. per rendere l'interrogatorio, provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione della udienza preliminare, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, decreto che dispone il giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio e decreto di citazione a giudizio).

A seguito di interruzione della prescrizione il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale individua i limiti massimi al prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l'interruzione può comportare. A seguito della riforma operata con la legge n. 251 del 2005⁸, tali limiti si differenziano in funzione sia delle tipologie dei reati sia dei rei.

Con riferimento al primo profilo, il testo vigente del citato secondo comma esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale. Per tali incriminazioni non sono quindi previsti limiti al prolungamento dei termini di prescrizione.

Con riferimento al secondo profilo, esso prevede che in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento:

- come regola generale, di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere;
- della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale (recidiva aggravata);
- di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale (recidiva reiterata);

⁸ Si veda in particolare l'articolo 6 della legge citata.

- del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale (abitudine nel delitto e professionalità nel reato).

Il testo approvato dalla Camera, da un lato, conferma il limite oggettivo, quindi l'eccezione per i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dall'altro, come regola generale, riduce da un quarto ad un sesto il limite massimo del prolungamento del tempo necessario a prescrivere conseguente al verificarsi di atti interruttivi, introducendo poi una disposizione specifica per un'ulteriore categoria di rei, ovvero i recidivi semplici di cui all'articolo 99, primo comma, del codice penale, e prevedendo in tal caso il prolungamento del tempo necessario a prescrivere fino al limite di un quarto. Per la restante parte, la formulazione proposta risulta invariata rispetto alla disposizione vigente.

Con specifico riferimento alla differenziazione dei limiti all'aumento del tempo necessario a prescrivere, la tabella seguente pone a raffronto la nuova disciplina con quella vigente:

	Articolo 161, secondo comma, vigente	Articolo 161, secondo comma, novellato
Ipotesi generale	Un quarto	Un sesto
Recidiva semplice (art. 99, primo comma, c.p.)		Un quarto
Recidiva aggravata (art. 99, secondo comma, c.p.)	Metà	Metà
Recidiva reiterata (art. 99, quarto comma)	Due terzi	Due terzi
Delinquenti abituali e professionali (artt. 102, 103 e 105)	Doppio	Doppio

Al fine di una più compiuta valutazione della modifica proposta al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, può forse essere utile richiamare alcune indicazioni che emergono dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità relativa alle innovazioni introdotte con la sopra ricordata legge n. 251 del 2005. In particolare, con riferimento al nuovo assetto dell'istituto della recidiva come risultante per effetto delle modifiche apportate dalla citata legge n. 251 del 2005, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (si veda in tal senso Cass. pen. Sez. Unite, Sent. 5-10-2010, n. 35738) che *"...è ... compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dall'art. 99 c.p., primi quattro commi e quindi anche nei casi di recidiva reiterata (rimane esclusa...l'ipotesi "obbligatoria" del comma 5), quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto...della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della*

distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali... All'esito di tale verifica al giudice è consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non irrogando il relativo aumento della sanzione: la recidiva opera infatti nell'ordinamento quale circostanza aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 c.p.), che come tale deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. un., 27.5.1961, P.M, in proc. Papò, rv 984 79; Sez. Un., 23.1.1971, Piano) ma di cui è facoltativa (tranne l'eccezione espressa) l'applicazione, secondo l'unica interpretazione compatibile con i principi costituzionali in materia di pena...⁹ Qualora la verifica effettuata dal giudice si concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una 'più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo', la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi e dunque, nell'ipotesi di recidiva reiterata ... l'aumento della pena base nella misura fissa indicata dall'art. 99 c.p., comma 4, il divieto imposto dall'art. 69 c.p., comma 4, di prevalenza delle circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento fra gli elementi accidentali eterogenei eventualmente presenti, il limite minimo di aumento per la continuazione stabilito dall'art. 81 c.p., comma 4, l'inibizione dell'accesso al cd. "patteggiamento allargato" di cui all'art. 444 c.p.p., comma 1 bis. In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che "accertata" nei suoi presupposti (sulla base dell'esame del certificato del casellario), "ritenuta" dal giudice ed "applicata", determinando essa l'effetto tipico di aggravamento della pena... Qualora viceversa la verifica si concluda nel senso della non significanza della ricaduta nei termini più su precisati e il giudice escluda la recidiva (dunque non la ritenga rilevante e conseguentemente non la applichi), rimangono esclusi altresì l'aumento della pena base e tutti gli ulteriori effetti commisurativi connessi all'aggravante..."¹⁰. Coerentemente con

⁹ In un precedente passaggio della medesima pronuncia le Sezioni unite rilevano, tra l'altro, come l'interpretazione - dalle medesime sezioni non condivisa - che ritiene l'obbligatorietà della recidiva qualificata ai sensi del quarto comma dell'articolo 99 del codice penale, nonché degli effetti commisurativi della sanzione ad essa riconnessi, finirebbe "per configurare una sorta di presunzione assoluta di pericolosità sociale del recidivo reiterato ed un conseguente duplice automatismo punitivo indiscriminato - dunque foriero di possibili diseguaglianze - nell'an e nel quantum (previsto in misura fissa), operante sia nei casi in cui la ricaduta nel reato si manifesti quale indice di particolare disvalore della condotta, di indifferenza del suo autore alla memoria delle precedenti condanne e in definitiva verso l'ordinamento, di specifica inclinazione a delinquere dell'agente, sia nei casi in cui, al di là del dato meramente oggettivo della ripetizione del delitto, il nuovo episodio non appaia concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p.- sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo".

¹⁰ Conformi alla richiamata decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione sono anche le indicazioni desumibili - quantomeno indirettamente - dalla giurisprudenza costituzionale. In tal senso si

tale impostazione, in tema di prescrizione del reato, la giurisprudenza di legittimità ha pertanto statuito che, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva, non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluenza anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (si vedano in tal senso Cass. pen. Sez. VI, 07-10-2010, n. 43771; Cass. pen. Sez. II, 08-04-2009, n. 18595; Cass. pen. Sez. II Sent., 21-10-2008, n. 40978; Cass. pen. Sez. I, 21-10-2008, n. 44061; Cass. pen. Sez. I, 16-03-2006, n. 11348; Cass. pen. Sez. I, 17-12-2004 n. 11008; Cass. pen. Sez. I, 16-04-2002 n. 30707;).¹¹

Sotto un diverso profilo appaiono rilevanti anche alcune pronunce della Corte costituzionale (si tratta in particolare di Corte costituzionale n. 324 del 2008 e di Corte costituzionale n. 34 del 2009) che hanno dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, relativamente alle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 251 del 2005, nella parte in cui queste avrebbero configurato un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo *status* soggettivo dell'imputato prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali. Al riguardo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità delle predette questioni di legittimità - laddove sollecitavano una pronuncia additiva *in malam partem* in quanto volta ad introdurre un più lungo termine massimo di prescrizione in conseguenza del verificarsi di atti interruttivi - rilevando, in particolare, come la costante giurisprudenza della Corte medesima

vedano in particolare la sentenza n. 192 del 2007 e le ordinanze nn. 198 e 409 del 2007, nn. 33, 90, 91, 193 e 257 del 2008, nonché l'ordinanza n. 171 del 2009. Con tali pronunce la Corte ha dichiarato l'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale relative ad alcuni aspetti della nuova disciplina della recidiva - sollevate, per contrasto con gli articoli 3, 25 e 27 della Carta costituzionale, nel presupposto che, a seguito delle modifiche operate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, la recidiva reiterata sarebbe divenuta obbligatoria con la conseguente introduzione di un irrazionale «automatismo sanzionatorio» correlato ad una presunzione assoluta di pericolosità sociale del recidivo reiterato — osservando "*che tale lettura non è, tuttavia, l'unica prospettabile: potendosi, al contrario, ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria esclusivamente nei casi previsti dall'art. 99, quinto comma, cod. pen. (rispetto ai quali soltanto tale regime è espressamente contemplato), e cioè ove concernente uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (il quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore di particolare gravità e allarme sociale);*" e che "*nei limiti in cui si escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria...alla stregua dei criteri di usuale adozione in tema di recidiva facoltativa, il giudice applicherà ... l'aumento di pena per la recidiva reiterata solo quando il nuovo reato appaia concretamente sintomatico – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti – della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo...*" (così da ultimo Corte costituzionale n. 171 del 2009).

¹¹ Per completezza si rileva che nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 99 del codice penale, ove il giudice ritenga in concreto sussistente la recidiva, la stessa influisce sui termini di prescrizione una prima volta ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, e una seconda volta ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, del predetto codice, ai fini dell'individuazione del limite massimo al prolungamento dei termini di prescrizione conseguente al verificarsi di atti interruttivi della medesima (si veda in tal senso - a titolo esemplificativo - Cass. pen. sez. V, 6-10-2010 n. 35852).

abbia in più occasioni ribadito che la prescrizione, inerendo al complessivo trattamento riservato al reo, è istituto di natura sostanziale e la relativa disciplina è soggetta al principio della riserva di legge sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Tale principio, rimettendo al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, rende inammissibili pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, *"di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi"* (così Corte costituzionale n. 34 del 2009; nello stesso senso si vedano la già citata Corte costituzionale n. 324 del 2008, nonché Corte costituzionale n. 65 del 2008 e n. 394 del 2006). Pronunce che abbiano come effetto quello di introdurre un più lungo termine massimo di prescrizione conseguente al verificarsi di atti interruttivi esorbitano quindi dai poteri spettanti alla Corte costituzionale, a ciò ostando il principio della riserva di legge sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e del complessivo trattamento sanzionatorio (si vedano in tal senso, oltre alle pronunce testé richiamate, anche Corte costituzionale n. 164 del 2007, n. 187 del 2005, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 580 del 2000, n. 508 del 2000, e n. 392 del 1998, n. 178 del 1997, n. 315 del 1996, n. 144 del 1994, n. 193 e n. 188 del 1993).

Il **comma 2** dell'articolo in commento reca poi una disposizione transitoria, prevedendo l'inapplicabilità della novella all'articolo 161, secondo comma, del codice penale – introdotta dal comma 1 - nei procedimenti nei quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge. Al di fuori dell'ambito di applicazione di tale esplicita previsione - coerentemente con quanto sopra evidenziato circa la natura sostanziale della prescrizione - troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 2, quarto comma, del codice penale.

In proposito può essere utile rilevare come la formulazione della disposizione transitoria tenga conto delle pronunce della Corte costituzionale relative alla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 10 della legge n. 251 del 2005. Il riferimento è, in particolare, alla sentenza n. 393 del 2006 e alla sentenza n. 72 del 2008. Si riporta di seguito un passaggio della sentenza n. 72 del 2008 che consente di riepilogare le indicazioni complessivamente desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sul punto in questione: *"...La legge n. 251 del 2005 ha ridotto, per alcuni reati, i termini di prescrizione. La legge, dopo avere stabilito (art. 10, comma 1) la propria entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, aggiunge (comma 3) che «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di*

entrata in vigore della presente legge ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione». Questa Corte, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma 3 limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». La predetta sentenza ha affermato che la prescrizione esprime l'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali sia trascorso un periodo di tempo che, secondo la valutazione del legislatore, ha comportato l'attenuazione dell'allarme sociale e reso più difficile l'acquisizione del materiale probatorio (e, quindi, l'esercizio del diritto di difesa), e che la norma volta a ridurre i termini di prescrizione del reato si colloca fra le "disposizioni più favorevoli al reo" di cui all'art. 2, quarto comma, del codice penale. Da tale norma codicistica (e da una serie di dati risultanti dai trattati internazionali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee) si ricava la regola dell'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo: deroghe a tale regola sono possibili solo se superano un vaglio positivo di ragionevolezza in quanto mirino a tutelare interessi di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale) o relativi a esigenze dell'intera collettività connesse a valori costituzionali. In particolare, la deroga al regime della retroattività delle disposizioni più favorevoli al reo è ammissibile nei confronti di norme che riducano i termini di prescrizione del reato, purché essa sia coerente con la funzione assegnata dall'ordinamento all'istituto della prescrizione e tuteli interessi del tipo indicato. Sempre secondo la sentenza n. 393 del 2006, la scelta di escludere l'applicazione retroattiva della norma sulla riduzione dei termini di prescrizione del reato ai processi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, ove sia intervenuta l'apertura del dibattimento, non è ragionevole, in quanto la norma individua il discrimine fra i processi di primo grado soggetti ai nuovi termini di prescrizione (più brevi) e quelli nei quali continuano ad applicarsi i termini vecchi (più lunghi) in un momento (apertura del dibattimento) che, nel complesso della disciplina del processo di primo grado, non è indefettibile (infatti non riguarda i riti alternativi, miranti a deflazionare il dibattimento, e, in specie, il giudizio abbreviato), né è incluso fra gli atti considerati rilevanti dall'art. 160 cod. pen. ai fini della prescrizione (sentenza o decreto di condanna ed altri atti processuali). L'apertura del dibattimento, quindi, come momento eventuale, non è significativamente correlabile ad un istituto di carattere generale come la prescrizione e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legate al rilievo sopra ricordato – anch'esso di portata generale – che il decorso del tempo non solo attenua l'allarme sociale, ma rende più difficile l'acquisizione del materiale probatorio e, quindi, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

Tale motivazione non si attaglia alla parte della stessa disposizione censurata secondo cui i nuovi, più brevi, termini di prescrizione non si applicano retroattivamente ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendano in grado di appello (o avanti alla Corte di cassazione). Invero, per tali processi, l'esclusione dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve non discende dall'eventuale verificarsi di un certo accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo e inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data. Del resto, la circostanza che nel processo sia stata pronunciata una sentenza (di primo grado) è significativamente correlata all'istituto della prescrizione, come si desume dall'art. 160 cod. pen. che considera rilevante ai fini della prescrizione la sentenza (oltre il decreto di condanna ed altri atti processuali). Inoltre, nei giudizi penali di appello (e ancor più in quelli di cassazione), l'esigenza di evitare che l'acquisizione del materiale probatorio (e quindi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato) sia resa più difficile dallo scorrere del tempo è già soddisfatta dalla disciplina positiva di tali giudizi. Infatti, in via di principio, quel materiale probatorio è acquisito nel corso del dibattimento di primo grado (in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa solo nei casi di cui all'art. 603 cod. proc. pen.). Sotto tale profilo, la scelta legislativa di escludere l'applicazione a tali giudizi dei nuovi termini di prescrizione è ragionevole, non potendosi per essi invocare la ricordata esigenza cui il fondamento della prescrizione è correlato."

Sotto un ulteriore e distinto profilo, si rammenta infine che la Corte costituzionale, con le già citate pronunce n. 324 del 2008 e n. 34 del 2009, ha inoltre dichiarato prima l'infondatezza e poi la manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 6 e 10 della citata legge n. 251 del 2005 e fondate sull'assunto che la generalizzata diminuzione dei termini di prescrizione conseguente alle innovazioni introdotte con la legge predetta, per effetto dell'applicazione ai fatti pregressi ai sensi della norma transitoria¹², avrebbe costituito una forma dissimulata di amnistia in violazione dell'articolo 79 della Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale ha ribadito che "l'amnistia ... è una particolarissima causa d'estinzione dei reati (misura di clemenza generalizzata) che incide «soltanto sulla punibilità, principale ed "accessoria", sull'applicabilità delle misure di sicurezza, e sulle obbligazioni civili per l'ammenda relative ai fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla proposta di delegazione» mentre gli «effetti penali ("e non") determinati dalla legge incriminatrice permangono, invece, tutti, intatti, in relazione a tutti i fatti, precedenti e successivi, non rientranti nel periodo beneficiato» (sentenza n. 369 del 1988). È del tutto evidente che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, quale la prescrizione, non presenta alcuna delle caratteristiche proprie dei provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a

¹² Contenuta nel sopra richiamato articolo 10.

disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore, salvo gli effetti retroattivi più favorevoli al reo derivanti, peraltro, dall'operatività della regola generale..." (così Corte costituzionale n. 324 del 2008).

Articolo 4

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

Preliminarmente occorre ricordare che - in ordine alle problematiche concernenti il tema della ragionevole durata del processo - la Commissione giustizia della Camera ha condotto una specifica indagine conoscitiva, nell'ambito della quale ha svolto una serie di audizioni di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura, della Corte europea dei diritti dell'uomo e di professori universitari. L'attività conoscitiva si è concentrata in particolare sull'impatto del meccanismo di prescrizione processuale contemplato dal citato articolo 5 del testo approvato dal Senato in prima lettura e dalla norma transitoria di cui all'articolo 9 (ora soppresso) del medesimo testo.

Si rammenta che il testo approvato dal Senato fissava, all'articolo 5, specifici termini di durata per ciascun grado del processo penale e prevedeva l'estinzione del processo nel caso di inutile decorso dei medesimi termini. I "termini di fase" erano individuati con riferimento a ciascun grado del processo penale ed erano diversamente articolati in funzione della gravità del reato. L'articolo 9 del medesimo testo approvato dal Senato prevedeva l'applicazione di tale meccanismo di estinzione anche ai processi in corso, relativi a reati puniti con pena inferiore a 10 anni di reclusione e commessi fino al 2 maggio 2006 (con esplicita esclusione dei reati non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge di indulto n. 241 del 2006).

L'articolo 4 ha integralmente riformulato la disposizione contenuta nel sopra ricordato articolo 5 del testo approvato dal Senato.

In particolare l'articolo in esame, al **comma 1**, novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo XVI-bis, costituito dal solo articolo 205-*quater*. Il testo approvato dalla Camera conferma l'operatività dei "termini di fase" relativi a ciascun grado del giudizio, contenuti nel testo approvato dal Senato e diversamente articolati in funzione della gravità del reato. All'inutile decorso dei termini, tuttavia, il testo della Camera ricollega non l'estinzione del processo penale, bensì una comunicazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura¹³.

¹³ Procuratore generale presso la Corte di Cassazione nel testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera.

Lo schema seguente riassume i termini e il relativo *dies a quo*:

FASE	PENA PECUNIARIA O PENA DETENTIVA INFERIORE NEL MASSIMO A 10 ANNI	PENA DETENTIVA PARI O SUPERIORE NEL MASSIMO A 10 ANNI	REATI PREVISTI DALL'ART 51, C. 3-BIS E 3- QUATER C.P.P.	<i>DIES A QUO</i>
Giudizio di I grado	Tre anni	Quattro anni	Cinque anni	Esercizio dell'azione penale (formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 405 c.p.p.)
Giudizio d'appello	Due anni	Due anni	Tre anni	Sentenza di primo grado
Giudizio di Cassazione	Un anno e sei mesi	Un anno e sei mesi	Due anni	Sentenza di appello
Gradi ulteriori (nel caso di annullam. con rinvio)	Un anno	Un anno	Un anno e sei mesi	Sentenza con cui la cassazione ha annullato con rinvio.

Il nuovo articolo 205-*quater* detta quindi ulteriori disposizioni che prevedono: il limite temporale di sei¹⁴ mesi dal termine delle indagini preliminari entro il quale il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale e i casi di sospensione del decorso dei termini.

L'introducenda disposizione di attuazione prevede altresì che il giudice precedente possa prolungare di un terzo i termini di fase quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati allo stesso.

Inoltre si stabilisce che, ai fini dell'invio della comunicazione diretta al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, il capo dell'ufficio giudiziario valuti la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato cui è assegnato il procedimento.

Un'ulteriore ipotesi di sospensione del decorso dei termini qui considerati è poi contenuta nel **comma 2** dell'articolo 4 per il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto legge n. 92 del 2008.

¹⁴ Tre nel testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera.

Tale disposizione prevede la facoltà per i dirigenti degli uffici giudiziari giudicanti di individuare criteri e modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006, con la finalità di assicurare invece la rapida definizione dei processi pendenti per i quali è prevista la trattazione prioritaria conformemente a quanto previsto dall'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Il **comma 3**, infine, reca la norma transitoria, prevedendo in particolare l'inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 4 ai processi in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato già emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Si segnala da ultimo come, ad una prima lettura dell'articolo in commento, parrebbe opportuna una riflessione ad hoc circa l'utilità di una maggiore specificazione, a livello legislativo, del rilievo delle comunicazioni dirette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, previste dal nuovo articolo 205-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Si tratterebbe cioè, più in particolare, di valutare l'utilità dell'introduzione di eventuali norme di raccordo fra la nuova previsione che viene introdotta nelle citate norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, da un lato, e le disposizioni del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati (si veda ad esempio l'articolo 2 di tale decreto), nonché del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 - soprattutto nella parte in cui disciplina il sistema di valutazione della professionalità dei magistrati (si veda al riguardo l'articolo 11 di tale decreto) - dall'altro.

Articolo 5

(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale)

L'articolo 5 (ex art. 6 del testo approvato dal Senato) introduce il comma 2-*bis* nell'ambito dell'articolo 23 del codice di procedura penale (che disciplina l'incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). La formulazione dell'articolo non risulta modificata rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato.

L'art. 23 c.p.p. attualmente prevede che se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (comma 1)¹⁵. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1 (comma 2).

Novellando l'articolo 23 del codice di procedura penale, l'articolo in commento prevede che, se in una fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, ai sensi degli articoli 129 o 469 del medesimo codice di procedura penale, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

L'art. 129 c.p.p. prevede che, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza (comma 1); quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta (comma 2).

L'articolo 469 c.p.p. disciplina il proscioglimento prima del dibattimento, prevedendo che, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

¹⁵ Si veda Corte costituzionale n. 76 del 1993.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L'articolo 6 (ex art. 10 del testo approvato dal Senato), infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La formulazione dell'articolo non risulta modificata rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1880-B



N. 1880-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BRICOLO, PISTORIO, TOFANI, CASOLI, BIANCONI, IZZO, CENTARO, LONGO, ALLEGRINI, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, GALLONE, MAZZATORTA, MUGNAI, VALENTINO, ALICATA, AMATO, ASCIUTTI, BARELLI, BETTAMIO, BUTTI, CASTRO, COSTA, CURSI, ESPOSITO, GALLO, GHIGO, GIORDANO, LAURO, LICASTRO SCARDINO, MENARDI, MORRA, ORSI, PALMIZIO, PARAVIA, PICCIONI, PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, RIZZOTTI, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, Giancarlo SERAFINI, SPEZIALI, STANCANELLI, TANCREDI, TOTARO, VETRELLA, VICECONTE, AZZOLLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, LENNA, SARO, TOMASSINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CONTI e GRAMAZIO

(V. Stampato n. 1880)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2011

(V. Stampato Camera n. 3137)

modificato dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 aprile 2011

Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con ap-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

posita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-*quinquies*. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

2. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Procedimento*). - 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.

2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore spe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni anche in ordine al pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.

6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, l'istanza di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Se l'udienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente.

Art. 2.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sono inserite le seguenti: «per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Nell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'espressione: «sentenza anche non definitiva» deve essere interpretata nel senso di: «sentenza di merito anche non definitiva».

Art. 4.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospese o rinviate su richiesta del convenuto o del suo difensore, sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro 300.000, il termine indicato nel comma 1, lettera a), è di due anni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Norma di interpretazione autentica)

Identico

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica anche, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

1. Nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

«SEZIONE I-BIS

SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Art. 531-bis. - *(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo)*. - 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

1. Nel titolo **I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie** del codice di procedura penale, **di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale»**, dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«CAPO XVI-bis

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater. - *(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)*. - 1. **In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:**

a) **dall'**emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 **del codice** sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, **e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.**

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) *identica.*

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, **del codice**, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre **sei** mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi **1 e 2**, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 **del codice.**

Soppresso

4. Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Identico.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 531-*bis*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo **205-*quater***, commi 1 e 2, **delle norme di attuazione** del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 205-*quater*, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

Art. 7.

(Clausola di monitoraggio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Art. 8.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale)

Identico

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, ovvero due anni e tre mesi nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 531-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di primo grado nei confronti dell'imputato. Si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 531-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 531-bis del codice di procedura penale non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi almeno cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.
(*Entrata in vigore*)

Identico

Ultimi dossier del Servizio Studi

279	Dossier	Il contenzioso Stato-regioni sull'energia
280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 "Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442- <i>bis</i> del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".